

del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 738, sia applicata anche a quegli ufficiali giudiziari che, nominati, non poterono prendere possesso delle loro funzioni, perchè chiamati a prestare servizio militare.

RISPOSTA. — « Il Ministero si era già preoccupato del trattamento da farsi agli ufficiali giudiziari di prima nomina, impossibilitati per chiamata alle armi ad assumere le loro funzioni.

« E dopo accurato esame della questione, si è ormai provveduto sul delicato argomento richiamato dall'onorevole interrogante, stabilendosi con decreto luogotenenziale in corso di registrazione che « per i detti « ufficiali giudiziari il termine per missione nell'esercizio delle loro funzioni « correrà dal giorno in cui avranno compiuto « il servizio militare; e che essi intanto percepiranno dalla data del provvedimento di « nomina, promozione, o tramutamento, l'assegno loro spettante, senza l'osservanza di « qualsiasi altra formalità ».

« Il sottosegretario di Stato

« CHIMIENTI ».

Scalori. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè agli ufficiali subalterni veterinari di complemento e territoriali non è stata applicata la circolare 39 del *Giornale militare*, dispensa 4ª del 1916 e non sono stati promossi capitani, come s'è fatto per i medici, coloro che avevano quindici anni di laurea ».

RISPOSTA. — « La diversità delle disposizioni emanate per gli ufficiali medici di complemento e gli ufficiali del corpo veterinario militare è dovuta alle esigenze essenzialmente diverse dei servizi sanitario e zoiatrico militare.

« Peraltro, in occasione di eventuali variazioni da apportare alle norme in vigore che riguardano il reclutamento degli ufficiali veterinari di complemento, non si mancherà di esaminare se ed in quanto le disposizioni della precitata circolare n. 39 del *Giornale militare* corrente anno possano essere estensibili anche agli ufficiali veterinari.

« Il ministro

« MORRONE ».

Sipari. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere perchè siasi negata agli ufficiali giudiziari della Corte d'appello di Aquila l'indennità di disagiata residenza concessa a tutti gli altri impiegati

dello Stato e dei Comuni dei paesi colpiti dal terremoto, dal momento che, per parere del Consiglio di Stato e per la legge 1911 sugli ufficiali giudiziari, essi sono equiparati giuridicamente ed economicamente alle altre categorie di funzionari dello Stato ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione dell'onorevole Sipari ha relazione con le molteplici domande, che dal 1909 in poi sono pervenute continuamente a questo Ministero da parte di quegli ufficiali giudiziari dei luoghi colpiti dal terremoto, i quali si proponevano e si propongono tuttora di conseguire in loro favore le indennità di missione stabilite dal Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 74.

« Questo Ministero però, esaminata accuratamente la richiesta dei detti ufficiali giudiziari, e presi gli opportuni accordi col Ministero del tesoro, ha dovuto sempre ritenere non dovute le reclamate indennità, sul precipuo riflesso che gli ufficiali giudiziari non possono reputarsi compresi nell'espressione di funzionari civili dello Stato, adoperata dal menzionato decreto, o quanto meno, tra i funzionari di ruolo, i quali soli hanno diritto in genere alle indennità di missione.

« Giova intanto avvertire che sin dal 1909 alcuni intessati portarono la disputa innanzi l'Autorità giudiziaria, la quale, con due consecutive sentenze, l'una del tribunale di Roma dell'8 agosto 1910, l'altra della Corte d'appello di Roma del 21 aprile 1911, respingeva l'istanza degli attori, accogliendo la tesi propugnata da questo Ministero.

« Vero è che la seconda sentenza non è passata ancora in cosa giudicata; ed è vero altresì che il Consiglio di Stato, in via puramente consultiva, esprimeva poi parere favorevole alla richiesta degli ufficiali giudiziari. Però questo Ministero, ritenendo non pienamente suffragate le ragioni di quel Consesso, ha dovuto persistere nel suo convincimento sembrandogli che la condizione giuridica degli ufficiali giudiziari sia ben diversa da quella degli impiegati dello Stato, ai quali essi sono soltanto equiparati per alcuni riguardi enunciati nella legge 19 marzo 1911, n. 201.

« Ed ora la disputa trovasi nuovamente innanzi l'Autorità giudiziaria, avendo altri interessati istituito giudizio civile davanti i tribunali di Messina e di Gerace pel pagamento delle controverse indennità. Una delle cause è tuttora pendente; l'altra è stata decisa nelle sole questioni di rito. E